



Protocollo Interfederale Territoriale Veneto Sul contratto di Rete

Il giorno **09/04/2024**, presso la sede dell'ANPIT Territoriale Veneto sita in Viale dell'Industria n. 64 - 35129 Padova (PD), si sono incontrati:

- **ANPIT Veneto**, nella persona del Presidente Regionale *Franco Ravazzolo*;
- **CISAL Terziario Veneto** nella persona del Segretario Regionale *Alice Fioranzato* e **CISAL Metalmeccanici Veneto**, nella persona del Delegato di Zona *Francesco Bisaglia*;

che, nel prosieguo, saranno anche complessivamente dette Parti, per la definizione di un Protocollo d'intesa sulla tipizzazione del contratto di Rete sottoscrivibile dagli associati ANPIT della regione Veneto.

Premesse generali

La Rete rappresenta una libera aggregazione tra imprese che coltiva l'obiettivo di accrescere la rispettiva competitività ed innovatività.

Con il Contratto di Rete, mediante integrazioni funzionali, più Imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa, l'ampliamento dell'offerta di beni e di servizi e la propria competitività sul mercato. A tal fine essi si obbligano, sulla base di un programma comune di Rete a:

- collaborare in forme e in ambiti predeterminati nell'esercizio delle proprie imprese;
- scambiarsi informazioni, personale o prestazioni;
- esercitare in comune una o più attività.

Si tratta di un'opportunità di sviluppo condivisa che, specialmente nel contesto produttivo e dei servizi veneti, consente di ottenere più ampi margini di flessibilità organizzativa e gestionale, anche in riferimento alla forza lavoro, favorendone la saturazione produttiva.

Le principali convenienze all'aggregarsi in Rete sono:

- migliorare l'efficienza produttiva.
- avere una maggiore capacità integrata in ambito di progettazione e promozione.
- potenziare ed ampliare l'efficacia delle strutture tecniche e commerciali e l'estensione degli ambiti di competenza aziendale, accrescere l'innovazione.
- aumentare la flessibilità organizzativa delle imprese.
- variare la modulazione delle tipologie dei legami cui i retisti si vogliono vincolare, a seconda dei progetti comuni, dei casi e delle necessità.

I principali vantaggi alla base del contratto di Rete sono legati alla volontà delle imprese di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato mediante l'ampliamento delle competenze sia delle singole imprese, che della Rete stessa ¹.

Il contratto di Rete è così una forma aggregativa elastica e finalizzata che permette, nello sviluppo di un programma comune, il mantenimento dell'indipendenza e dell'identità delle singole Imprese retiste, anche evitando di creare una nuova e distinta entità giuridica.

¹ Art. 3, comma 4-ter, del D.L. n.5/2009.

La collaborazione retista può essere di tipo:

- Orizzontale: tra imprese che svolgono la stessa attività o s'impegnano a sviluppare in comune attività diverse.
- Verticale: tra imprese della medesima filiera produttiva, ma che svolgono attività diverse.
- Mista: tra imprese che collaborano con azioni orizzontali e verticali.

La normativa prevede espressamente la libera possibilità di dar vita a tre tipi di Rete:

1. Rete-contratto senza fondo patrimoniale e/o organo comune;
2. Rete-contratto con fondo patrimoniale comune e/o organo comune;
3. Rete-soggetto.

In base alla volontà delle imprese retiste, la cui aggregazione è normalmente funzionale al raggiungimento di scopi predeterminati, si configureranno le predette tipologie.

Tenuto presente dell'importanza, convenienza e complessità che può assumere per le imprese il contratto di Rete, le Parti hanno ritenuto di proporre nel presente Protocollo un richiamo della normativa sul contratto di Rete, degli schemi operativi e delle esemplificazioni in modo da agevolare l'accesso a tale importante configurazione operativa e sociale.

Quadro normativo di riferimento, con richiami in Nota per la parte d'interesse:

- DM 29 ottobre 2021 n. 205
- Decreto-legge del 10/02/2009 n. 5
- Nota n. 1229/2022 dell'INL
- Nota n. 2015/2022 dell'INL
- Nota n. 315/2022 dell'INL
- Nota n. 274/2020 dell'INL
- Nota n. 1229/2022 dell'INL
- Artt. 2614 e 2615 Codice civile
- Art. 2103, comma 3, Codice civile
- D.M. 10 aprile 2014, n. 122
- Circ. 20/E del 18 giugno 2013 dell'Agenzia delle Entrate
- Art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003
- Circ. n. 35 del 29 agosto 2013 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate, hanno concordato i seguenti schemi operativi.

1. RETE-CONTRATTO SENZA FONDO PATRIMONIALE E/O ORGANO COMUNE ²

- Rete semplice
- No Fondo patrimoniale comune e no Organo comune
- No soggettività giuridica
- Produce soltanto effetti obbligatori tra le imprese partecipanti, che potranno avere competenze differenziate, ma integrate, per il raggiungimento di un obiettivo comune.

² Art. 3, comma 4-ter, del D.L. n.5/2009 "Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa."

- **Gli elementi essenziali**³ che devono essere contenuti in questo tipo di contratto di Rete sono contenuti all' Art. 3, comma 4-ter, lettere a), b), c) prima parte, d) del D.L. n.5/2009.

2. RETE-CONTRATTO CON FONDO PATRIMONIALE COMUNE E/O ORGANO COMUNE⁴

Nel contratto di Rete può essere individuato un Organo comune⁵.

Esso ha la funzione di gestire, *in nome e per conto dei partecipanti*⁶, l'esecuzione del contratto, da intendersi come programma di Rete, ovvero di singole fasi o parti di contratto o programma.

- Rete semplice
- Le imprese retiste creano un Fondo patrimoniale comune e/o un Organo comune
- Non è richiesta la soggettività giuridica
- Oltre agli **elementi essenziali** della prima tipologia di Rete (descritta sopra), questo tipo di contratto di Rete deve contenere anche quanto previsto alle lettere e) e f) del medesimo articolo⁷.
- L'Organo comune può avere struttura individuale o collegiale (indifferentemente persone fisiche o giuridiche, di provenienza interna quanto esterna alla Rete d'imprese).
- Nel caso in cui la Rete abbia soggettività giuridica, l'Organo comune agisce in rappresentanza della Rete d'imprese.
- Anche in assenza di soggettività giuridica, l'Organo comune agisce quale rappresentante degli imprenditori, anche individuali, che partecipano al contratto di Rete.
- L'Organo comune redige annualmente la situazione patrimoniale, depositandola presso l'ufficio del Registro delle imprese competente.

In presenza di Organo Comune, il contratto di Rete deve contenere⁸:

³ "a) il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale di ogni partecipante per originaria sottoscrizione del contratto o per adesione successiva; b) l'indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; c) la definizione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; le modalità di realizzazione dello scopo comune e, qualora sia prevista l'istituzione di un fondo patrimoniale comune; d) la durata del contratto, le modalità di adesione di altri imprenditori e, se pattuite, le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto, ferma restando in ogni caso l'applicazione delle regole generali di legge in materia di scioglimento totale o parziale dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;"

⁴ Art. 3, comma 4-ter, del D.L. n.5/2009 "Il contratto può anche prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica [...] al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del Codice civile; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune;"

⁵ Vedi nota n. 1.

⁶ Vedi nota n. 1.

⁷ "e) se il contratto ne prevede l'istituzione (del Fondo patrimoniale comune, bisogna precisare), il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto. L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza; f) le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione conferiti a tale organo, nonché, se il contratto prevede la modificabilità a maggioranza del programma di rete, le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo."

⁸ Art. 3, comma 4-ter, n. 3), lett. e), D.L. n. 5/2009.

- L'indicazione del nome e cognome oppure della ragione sociale o della denominazione sociale del soggetto che è stato individuato per svolgere l'ufficio di Organo comune.
- L'individuazione dei poteri di gestione e di rappresentanza che le imprese partecipanti alla Rete conferiscono all'Organo comune.
- La definizione delle regole relative alla eventuale sostituzione dell'Organo comune durante la vigenza del contratto di Rete.

In assenza dell'Organo Comune, saranno le imprese retiste stesse ad assicurare l'esecuzione del programma di Rete e l'attuazione del contratto, secondo quanto in esso disposto.

3. RETE-SOGGETTO ⁹

- Ha soggettività giuridica, perciò il contratto di Rete deve prevedere espressamente l'indicazione della denominazione e l'individuazione della sede della Rete d'impresе. La soggettività giuridica si acquista iscrivendosi nella sezione ordinaria del Registro delle imprese competente.
- Con la soggettività giuridica il contratto di Rete-soggetto necessita di alcuni precisi adempimenti e caratteristiche e formali ¹⁰ e, quando esso abbia istituito anche un Fondo patrimoniale comune, dovrà redigere ogni anno una situazione patrimoniale, osservando, nei limiti di compatibilità, le disposizioni che riguardano il bilancio d'esercizio delle società per azioni, depositandola presso l'Ufficio del Registro delle imprese del luogo dove ha sede ¹¹, oltre agli altri elementi già elencati ¹² tra quelli che la rete-contratto con fondo patrimoniale comune e/o organo comune deve contenere.
- Il contratto di Rete con fondo patrimoniale comune è titolare di situazioni impositive proprie ai fini IRES, IRAP, IVA e deve tenere le scritture contabili previste dalla legge ¹³.

⁹ La Nota n. 1229/2022 dell'INL ha chiarito che la "Rete soggetto", risultando giuridicamente autonoma e distinta rispetto alle aziende retiste, ha la facoltà di assumere direttamente i propri dipendenti da impiegare nella realizzazione degli obiettivi prefissati nel programma di Rete. La "messa a fattor comune" dei dipendenti nell'ambito di una Rete-soggetto sia consentita se le parti contraenti hanno aderito al regime di codatorialità nella gestione dei rapporti di lavoro. In tale ipotesi, come per la Rete-contratto, è necessario ottemperare agli obblighi di comunicazione tramite il modello UniRete.

Con la nota n. 2015 del 10 ottobre 2022, l'INL ha specificato che l'impresa referente incaricata delle comunicazioni può non essere co-datore di lavoro e che il ruolo di impresa referente per le comunicazioni può essere rivestito anche direttamente dalla Rete-soggetto, in quanto dotata di autonoma personalità giuridica.

¹⁰ Art. 3, comma 4-quater, del D.L. n.5/2009 "[...] se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."

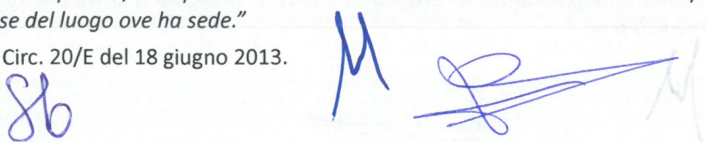
¹¹ Art. 3, comma 4-ter, lettera c) seconda parte, del D.L. n.5/2009 "la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del Codice civile."

Art. 3, comma 4-ter, punto 3), del D.L. n.5/2009 "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede."

¹² Art. 3, comma 4-ter, lettera c) seconda parte, del D.L. n.5/2009 "la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del Codice civile."

Art. 3, comma 4-ter, punto 3), del D.L. n.5/2009 "qualora la rete di imprese abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede."

¹³ AER - Circ. 20/E del 18 giugno 2013.



In sintesi:

La Rete di imprese può acquisire soggettività giuridica se dotata di Fondo patrimoniale ¹⁴ e organo comune e se iscritta con posizione autonoma propria nella sezione ordinaria del Registro delle imprese della circoscrizione nella quale essa ha sede ¹⁵.

Nel caso di Rete-soggetto il Fondo patrimoniale comune rappresenta il patrimonio proprio della Rete d'impresa e l'Organo comune agisce alla stregua di organo proprio della Rete.

Sul piano documentale e formale divengono elementi essenziali del contratto di Rete-soggetto anche:

- la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali;
- la misura e i criteri di valutazione dei contributi successivi (eventuali) che ogni retista si obbliga a versare al Fondo;
- le regole di gestione del Fondo patrimoniale comune.

Casi Particolari:

A. FONDO PATRIMONIALE COMUNE ¹⁶

Il Fondo patrimoniale comune è la dotazione destinata alla puntuale esecuzione di quanto pianificato nel programma di Rete ed è costituito da un complesso di beni materiali o immateriali messi in comune dalle Imprese retiste.

Quando la Rete d'impresa costituisce il Fondo patrimoniale e si affida ad un Organo comune viene limitata la responsabilità delle imprese aderenti al contratto di Rete verso i terzi, attribuendo sostanzialmente alla Rete autonomia patrimoniale perfetta.

Il Contratto di rete che prevede l'Organo comune e il Fondo patrimoniale comune non è, per ciò solo, dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater ultima parte, del D.L. n. 5/2009 ¹⁷.

B. CODATORIALITA'

In caso di codatorialità:

- Non è obbligatoria la condivisione dell'assunzione.
- Non è assunzione congiunta dei lavoratori.
- È riconducibile all'istituto del distacco (art.30, D.lgs. n. 276/2003).
- Esiste un'unica titolarità del rapporto di lavoro.
- Nel contratto di rete, precisare le regole circa i limiti di esercizio dei poteri disciplinari da parte dei Co-datori, ferma restando la solidarietà con il Datore.
- Il trattamento previdenziale e assicurativo sarà conforme alla classificazione del Datore di lavoro di riferimento.
- Bisogna prevedere la definizione dei regimi di tutela dei profili di salute e sicurezza presso i Co-datori diversi dal Datore di lavoro di riferimento.

¹⁴ Quando si prevede l'istituzione del Fondo patrimoniale comune si devono applicare le disposizioni contenute negli artt. 2614 e 2615, comma 2, Cod. civ, secondo cui:

- Le imprese retiste non possono dividere il patrimonio comune fino a quando è operativa ed esistente la Rete di imprese.
- I creditori delle singole imprese partecipanti alla Rete non possono aggredire il Fondo patrimoniale comune della Rete.
- Per le obbligazioni assunte dall'organo comune per conto delle imprese retiste, risponde in solido il Fondo patrimoniale comune della Rete e i patrimoni propri delle imprese partecipanti interessate.

¹⁵ Vedi nota n. 1.

¹⁶ Art. 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009.

¹⁷ Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

- In caso di mutamento di mansioni o presso ciascun Co-datore, prevedere l'assolvimento dello specifico obbligo formativo.
- Prevedere il riconoscimento dell'eventuale più favorevole trattamento retributivo vigente presso l'impresa ove la prestazione lavorativa è prevalentemente resa.
- Prevedere la ripartizione ed i limiti di esercizio dei poteri direttivo ed organizzativo dei Co-datori.
- Prevedere le condizioni di esercizio del potere disciplinare, condivisione del dovere formativo e informativo e degli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- Prevedere l'iter di elaborazione dei documenti di lavoro.
- Definire l'accesso alle particolari condizioni residenti presso il Co-datore (mensa, trasporti, pause, ecc.).
- Prevedere le possibilità di concreto esercizio dei diritti sindacali.

C. CONTENUTI DEL CONTRATTO DI RETE ¹⁸

ELEMENTI ESSENZIALI (pena l'invalidità del contratto)

a) **Generalità delle parti** ¹⁹:

nome, ditta, ragione sociale, denominazione sociale, denominazione e sede della Rete (se prevista Rete-soggetto con istituzione del Fondo patrimoniale comune). La norma fa riferimento a «più imprenditori», ne deriva che una Rete deve essere strutturata con almeno due imprenditori; quindi, il contratto di Rete può formarsi anche bilateralmente.

b) **Obiettivi strategici** (esempio: incremento di capacità innovativa e competitività).

c) **Programma di Rete** con enunciazione di diritti, obblighi e **modi di realizzazione dello scopo comune**.

d) **Durata** del contratto di Rete, a tempo o a raggiungimento dello specifico obiettivo prefissato.

e) **Modi di adesione** di altri imprenditori.

f) **Regole** che i partecipanti devono applicare per decidere su materie o aspetti di interesse comune.

ELEMENTI FACOLTATIVI (solo quando siano concordemente ed espressamente scelti dai retisti)

a) Istituzione di un **Fondo patrimoniale comune**.

b) **Nomina di un organo comune** incaricato di gestire l'esecuzione del Contratto o di singole parti o fasi dello stesso.

c) I previsti casi e condizioni per l'esercizio del diritto di **recesso anticipato** dei retisti.

d) Previsione della **modificabilità** del Programma di rete a maggioranza dei Retisti, precisandone le condizioni.

Con il contratto di Rete si può anche attuare quanto disposto in materia di **distacco dei lavoratori** ²⁰. L'INL è intervenuto sull'utilizzo corretto dell'istituto del distacco nel contesto delle Reti d'impresa ²¹, allo scopo di evidenziare che, per la legittimità dell'utilizzo di tale istituto, è necessario riscontrare l'interesse e la temporaneità del distacco, e che la sussistenza dell'interesse del distaccante non consente di eliminare del tutto l'esigenza di un'analisi complessiva delle attività svolte in distacco dalle imprese retiste.

¹⁸ Art. 3, comma 4-ter, n. 3) lettere da a) a f) del D.L. n. 5/2009.

¹⁹ Possono essere parti del contratto di Rete d'impresa solo soggetti che rivestono la qualifica di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 cod. civ.; tuttavia, fa eccezione a tale regola la previsione contenuta nell'art. 12, comma 3, della legge n. 81/2017, in base alla quale per assicurare la possibilità di partecipare ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta a quanti svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica in concreto rivestita, la facoltà di costituire Reti di imprese, partecipando in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia.

²⁰ Art. 30, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 276/2003.

²¹ Nota n. 274 del 22 giugno 2020, INL.

D. FORMA E PUBBLICITA' ²²

- Il contratto di Rete-soggetto deve essere stipulato per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per atto firmato digitalmente.
- Il contratto di Rete-soggetto deve essere iscritto nella sezione del Registro delle imprese della zona di competenza di ogni imprenditore retista ²³.
- Le modifiche che vengono successivamente apportate dovranno essere redatte necessariamente in forma scritta e depositate per l'iscrizione.
- L'efficacia pubblicistica nei confronti della Pubblica Amministrazione e dei terzi; decorre dal momento nel quale è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni richieste.
- L'efficacia civilistica opera con l'avvenuta sottoscrizione del contratto.

E. PRASSI AMMINISTRATIVA

Con la circ. n. 7/2018, l'INL invita gli Ispettori del lavoro a verificare l'esistenza di un contratto di Rete e l'iscrizione nel Registro delle imprese, perché tanto l'automaticità dell'interesse al distacco quanto la codatorialità hanno effetto concreto se gli interessati procedono preventivamente all'iscrizione nel Registro delle imprese del contratto di Rete che li disciplina.

- Il Contratto deve specificare il ricorso all'istituto della codatorialità e individuare la «platea» dei lavoratori chiamati a collaborare agli obiettivi comuni dei retisti in codatorialità.
- I lavoratori in codatorialità, peraltro, devono essere formalmente assunti e documentalmente regolari presso una delle imprese retiste (anche quando soci di Cooperativa).
- Al lavoratore spetta il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicato dal datore di lavoro che lo assume, salvo più favorevole trattamento nel distacco quando, con criteri di prevalenza, sia addetto a mansioni superiori o quando, a parità di mansioni, sia prevista una più favorevole retribuzione presso l'azienda distaccataria.
- In quanto datori di lavoro, i retisti rispondono nei confronti del personale indicato dal contratto di Rete, trovando applicazione il principio della responsabilità solidale ²⁴.
- Nel rapporto di lavoro in codatorialità, tutti i retisti assumono il ruolo sostanziale di datori di lavoro dei lavoratori coinvolti nel distacco, benché gli adempimenti concernenti la gestione del rapporto per finalità di semplificazione degli oneri amministrativi siano formalmente riservati ad un'unica impresa ²⁵.
- L'accordo di codatorialità implica infatti l'insorgenza in capo ai lavoratori coinvolti dell'obbligo di rendere la prestazione lavorativa nei confronti di tutti i co-datori e, in capo a quest'ultimi, l'obbligo di corrispondere la retribuzione dovuta e di provvedere ai versamenti previdenziali dovuti.
- Pertanto, l'adempimento degli obblighi connessi al rapporto di lavoro potrà essere richiesto per intero a ciascuno dei Co-datori, ferma restando la valenza, nei soli rapporti interni, di accordi volti a limitare il piano delle responsabilità ²⁶.

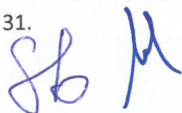
²² Vedi nota n. 1.

²³ Si prevede l'obbligo di trasmissione alla rispettiva Camera di Commercio (Registro delle imprese) attraverso un modello standard tipizzato, che è stato adottato con il D.M. 10 aprile 2014, n. 122, recante appunto «Regolamento recante la tipizzazione del modello standard per la trasmissione del contratto di Rete al Registro delle imprese».

²⁴ Circ. INL n. 7/2018; art. 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003; Cfr. Corte Cost., sent. n. 254 del 6 dicembre 2017.

²⁵ INL con la Nota n. 315 del 22 febbraio 2022.

²⁶ Vedi nota n. 31.



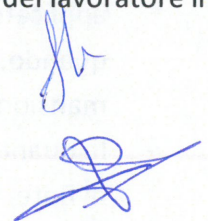
F. COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE

Nel D.M. n. 205 del 29 ottobre 2021, sono stati definiti i modi operativi per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità.

- **Impresa referente per le comunicazioni:** soggetto individuato quale incaricato alle comunicazioni nell'ambito del contratto di Rete stesso ²⁷.

Gli adempimenti comunicativi devono essere effettuati da un'unica impresa retista, appositamente individuata come referente ²⁸.

- **Modello UniRete di Assunzione** ²⁹: comunicazione dei dati relativi ai nuovi rapporti di lavoro avviati a seguito dell'attivazione del regime di codatorialità e individuazione di un datore di lavoro di riferimento in capo al quale sono ricondotti gli obblighi di registrazione delle prestazioni lavorative sul Libro unico del lavoro, nonché gli adempimenti previdenziali e assicurativi.
- **Modello UniRete di Trasformazione** ³⁰: va compilato nei casi di trasformazione, trasferimento e distacco del lavoratore. In particolare, con riferimento all'istituto del distacco, andrà specificato nell'apposito campo se l'invio del lavoratore sia verso imprese non appartenenti alla Rete o se avvenga verso imprese retiste, non rientranti tra i soggetti co-datori.
- **Modello UniRete Proroga:** è usato se il rapporto di lavoro è a termine, allorché lo stesso venga prorogato oltre il termine stabilito inizialmente.
- **Modello UniRete Cessazione** ³¹: è utilizzato se viene meno il regime di codatorialità, per cessazione della Rete, per la fuoriuscita dal contratto di Rete dell'impresa retista di riferimento dei rapporti di lavoro, oppure per la cessazione del singolo rapporto di lavoro del lavoratore in codatorialità.



²⁷ L'impresa referente per le comunicazioni telematiche relative alla codatorialità sarà l'unica responsabile per eventuali omissioni riferite a dette comunicazioni.

²⁸ Vedi Nota n. 20.

²⁹ Per i rapporti di lavoro preesistenti all'attivazione del regime di codatorialità, l'impresa referente provvederà a compilare il medesimo modello UniRete Assunzione, indicando quale co-datore di riferimento, per gli effetti di quanto sopra, il datore di lavoro originario presso il quale il lavoratore risulta in forza al momento della sua messa a fattor comune tra le imprese aderenti alla Rete.

³⁰ Con la successiva Nota n. 1229 del 16 giugno 2022, l'INL ha precisato che le imprese della Rete devono utilizzare il modello UniRete sia per i distacchi intra-Rete sia fuori dalla Rete, ma sempre ed esclusivamente in relazione a lavoratori in regime di codatorialità. In tal senso, il modello UniRete va dunque utilizzato nel caso in cui un lavoratore in regime di codatorialità sia distaccato presso un'impresa appartenente alla Rete (evidentemente non co-datore) oppure presso un'impresa non appartenente alla Rete, mentre nel caso in cui il distacco coinvolga lavoratori non in codatorialità, occorre utilizzare il modello Unilav tradizionale.

³¹ Se cessa l'intera Rete, l'impresa referente comunicherà la chiusura di tutti i rapporti dei lavoratori in codatorialità e per effetto di tale comunicazione cesseranno quelli relativi ai lavoratori assunti e messi direttamente a fattor comune.
Per i lavoratori già in forza, invece, la cessazione della Rete, comunicata con modello UniRete, determinerà soltanto la conclusione del regime di codatorialità. Il rapporto di lavoro proseguirà con il datore di lavoro originario il quale, ove voglia recedere dal rapporto di lavoro, dovrà procedere, ai fini degli obblighi comunicativi, a trasmettere il modello Unilav Cessazione.
Le stesse indicazioni valgono in caso di dimissioni del lavoratore in codatorialità.

PROTOCOLLO SULLE RETI D'IMPRESA

Le Parti, come in Epigrafe presenti e rappresentate, nel rispetto degli Obiettivi, Norme e Condizioni richiamate nella Premessa Generale del presente Protocollo e delle eventuali successive loro modificazioni da parte della Legge o degli Enti preposti ed al fine di realizzare sinergie operative, particolarmente preziose in aziende medio piccole,

CONCORDANO

di favorire la costituzione di Contratti di Rete nel Territorio Veneto di propria competenza, anche assicurando ai rispettivi Datori Associati ANPIT la necessaria assistenza della relativa Commissione Bilaterale Regionale.

Inoltre, al fine di favorire lo sviluppo del Contratto di Rete e tenendo conto sia dei derivati obblighi formativi che del potenziale arricchimento professionale del Lavoratore in distacco, le Parti concordano anche la possibilità che con apposito contratto Aziendale assistito si preveda che, per l'arco di 12 mesi dalla costituzione di una Rete d'impresa, vi siano eventuali condizioni derogatorie al miglioramento normativo o retributivo, quando fosse conseguente al solo diverso trattamento collettivo applicato presso l'Azienda distaccataria.

Il presente Protocollo, propedeutico alla stesura di singoli Contratti di Rete tra Aziende, da effettuarsi secondo i principi esposti in Premessa, aggiornati alle Norme al tempo vigenti, ha durata sperimentale fino al 31/12/2025, fermo restando il permanere della durata prevista nei singoli Contratti di Rete d'Impresa quando già sottoscritti prima di tale termine.

Letto, confermato e sottoscritto per integrale accordo ed accettazione.

Padova, 9 aprile 2024.



Il Presidente

[Handwritten signature]

La Segreteria Regionale

[Handwritten signature]



Il Segretario Regionale Veneto

[Handwritten signature]



Il Delegato di zona

[Handwritten signature]